

Il Consiglio Regionale ha approvato  
Il Commissario del Governo ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

A decorrere dal primo gennaio 1974 la quota a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8, lett. a) della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è elevata al 13 per cento dell'indennità consiliare lorda.

**Art. 2**

L'assegno vitalizio di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 1973 è stabilito in misura pari al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.

**Art. 3**

La Cassa di Previdenza, istituita con la precitata legge n. 9 del 1973, è autorizzata ad erogare ai Consiglieri regionali, cessati dal mandato e non rieletti alla successiva legislatura, un premio di reinserimento nella vita professionale, pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 14 marzo 1975

**Tomelleri**

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 26.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 - Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali.**